

Allegato A

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA  
FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI FIGURE REGOLAMENTATE**

**ART. 1  
OBIETTIVI GENERALI**

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito Amministrazione) intende sostenere l'accesso a politiche attive del lavoro mediante l'assegnazione, su richiesta dei cittadini, di un finanziamento pubblico (voucher) finalizzato ad agevolare:
  - la formazione obbligatoria per l'esercizio di attività professionali oggetto di regolamentazione elencate nell'allegato 1;
  - i percorsi formativi obbligatori di qualificazione finalizzati all'assolvimento del requisito professionale richiesto per l'esercizio in forma autonoma o di impresa delle professioni regolamentate elencate nell'allegato 1.

**ART. 2  
CARATTERISTICHE DEL VOUCHER**

1. Il voucher è finalizzato al conseguimento e all'aggiornamento delle qualificazioni per l'esercizio di attività professionali oggetto di regolamentazione.  
Laddove il percorso sia articolato su più annualità, la richiesta del voucher si riferisce all'intero percorso che esita con il rilascio della qualificazione abilitante all'esercizio della professione o all'assolvimento del requisito professionale per lo svolgimento dell'attività in forma autonoma o di impresa.
2. Il voucher è concesso per i soli percorsi per i quali non vi siano, sul territorio regionale, edizioni, con analoghe finalità, già programmate, co-finanziate e in fase di avvio.
3. Nel caso in cui il percorso formativo sia articolato in annualità/moduli, il beneficiario è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, con cadenza semestrale e tramite posta elettronica, il cronoprogramma aggiornato delle attività.
4. Il voucher è concesso al beneficiario per un **valore pari all'80% del costo complessivo dell'iscrizione al percorso formativo scelto e dell'eventuale costo di frequenza determinato dall'organismo di formazione**. Il contributo non può comunque superare l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), al lordo di eventuali oneri di legge a carico del beneficiario.



5. Ciascun richiedente può beneficiare di più voucher per percorsi formativi diversi, fino alla concorrenza massima di euro 5.000,00 (cinquemila/00), al lordo di eventuali oneri di legge a carico del beneficiario. Ad ogni voucher deve corrispondere apposita domanda.
6. I voucher sono finanziati secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande di ammissione.
7. Il voucher è erogato direttamente al beneficiario. L'organismo di formazione non percepisce, pertanto, alcuna erogazione diretta da parte dell'Amministrazione.
8. L'importo del voucher è calcolato sulla quota di iscrizione dell'intero percorso formativo scelto e dell'eventuale costo di frequenza determinato dall'organismo di formazione, oppure sulla somma delle quote di iscrizione dei singoli moduli che compongono il percorso.
9. I percorsi formativi oggetto della presente azione devono essere avviati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Si precisa che per i percorsi articolati su più moduli o su più annualità, la data di avvio è quella dell'inizio del primo modulo/anno.
10. I percorsi formativi devono terminare entro il 31 dicembre 2025, compresi gli esami per il conseguimento delle qualificazioni per l'esercizio di attività professionali oggetto di regolamentazione.
11. Il voucher concesso non è cedibile a terzi.

### **ART. 3**

#### **RISORSE DISPONIBILI**

1. La presente azione è finanziata mediante fondi regionali per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00).
2. I voucher formativi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'Amministrazione, con proprio atto, può procedere al rifinanziamento della presente azione e/o alla proroga dei termini previsti dalle presenti Disposizioni applicative, previa verifica della disponibilità del bilancio regionale.

### **ART. 4**

#### **STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi della legge regionale 19/2007, la Struttura regionale competente preposta alla gestione della presente azione è:

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro  
Dipartimento politiche del lavoro e della formazione  
**Struttura Politiche della formazione**

Piazza della Repubblica n. 15  
11100 Aosta (AO)

telefono +39 0165274552/4557/4548  
[formazionefse@regione.vda.it](mailto:formazionefse@regione.vda.it)  
[politiche\\_lavoro@pec.regione.vda.it](mailto:politiche_lavoro@pec.regione.vda.it)

Il Responsabile del procedimento, in vacanza del Dirigente della Struttura Politiche della formazione, è il Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, dott.ssa Carla Stefania Riccardi.

#### **ART. 5**

##### **SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Il “Beneficiario” del voucher è il soggetto a cui è rivolto l’intervento.
2. Possono beneficiare del voucher coloro che al momento della presentazione della domanda di ammissione possiedono i seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana, dei paesi dell’Unione Europea e dei paesi extra - Unione Europea;
  - b) residenza nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;
  - c) maggiore età.
3. I cittadini occupati con rapporto di lavoro subordinato possono accedere al voucher esclusivamente a titolo personale, non configurandosi, tale iniziativa, quale formazione aziendale. L’attività formativa deve pertanto essere svolta in orario extra-lavorativo.
4. I cittadini soci o titolari di attività di impresa e i liberi professionisti possono accedere al voucher per la frequenza di iniziative formative solo se non connesse e/o non complementari all’attività dell’impresa stessa o all’attività svolta in libera professione.

#### **ART. 6**

##### **SOGGETTI EROGATORI DEL PERCORSO FORMATIVO**

1. Le iniziative formative devono essere erogate da organismi di formazione o altri soggetti titolati, operanti sul territorio nazionale.
2. I corsi devono essere oggetto di riconoscimento da parte della Regione/Provincia Autonoma presso la quale ha sede l’ente erogatore o da parte di altro soggetto titolato al riconoscimento della formazione.
3. L’Amministrazione rimane terza ed estranea ai rapporti instaurati tra l’organismo di formazione e il beneficiario del voucher.

#### **ART. 7**

##### **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Le domande di ammissione al voucher possono essere presentate **dalla data di approvazione delle presenti “Disposizioni applicative” fino al 7 dicembre 2021.**



2. Le domande di ammissione al voucher devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello predisposto e presente nel sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta al seguente link:  
[www.regione.vda.it/lavoro/cittadini/formazione/voucherfigureregolamentate\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/lavoro/cittadini/formazione/voucherfigureregolamentate_i.aspx)
3. Le domande di ammissione devono essere presentate tramite messaggio di posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:
  - [formazionefse@regione.vda.it](mailto:formazionefse@regione.vda.it) (PEI);
  - [politiche\\_lavoro@pec.regione.vda.it](mailto:politiche_lavoro@pec.regione.vda.it) (PEC).L'oggetto del messaggio di posta elettronica deve contenere i seguenti dati: **Cognome e Nome del beneficiario – Voucher professioni regolamentate 2021** (es. Rossi Mario – Voucher professioni regolamentate 2021).
4. Non sono accettate domande consegnate con modalità diverse da quella indicata.
5. L'istanza è assoggettata all'imposta di bollo per un importo pari a euro 16,00 (sedici/00) da assolversi in modalità virtuale, ai sensi dell'autorizzazione della Direzione Regionale della Valle d'Aosta n. 8174/2012;
6. L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte, debitamente firmata e corredata dei seguenti allegati:
  - a) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, per le sole domande non firmate digitalmente;
  - b) documentazione relativa al percorso formativo:
    - preventivo rilasciato dall'organismo di formazione comprensivo di quota di iscrizione e di eventuali costi di frequenza;
    - ricevuta rilasciata dall'organismo di formazione dell'avvenuta iscrizione;
    - documento attestante l'avvenuto pagamento dell'intera quota di iscrizione o dell'eventuale acconto;
    - dichiarazione attestante il riconoscimento del percorso formativo da parte della Regione/Provincia Autonoma presso la quale ha sede l'ente erogatore o da parte di altro soggetto avente competenza nel riconoscimento della formazione;
  - c) copia della quietanza di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (pagamento da effettuarsi accedendo alla piattaforma regionale dei pagamenti - <https://it.riscossione.regione.vda.it>, nella sezione: "Pagamenti OnLine", selezionando la tipologia: "Imposta di bollo solo su istanza". La causale da inserire al momento del pagamento è la seguente: "Istanza voucher professioni regolamentate 2021");
  - d) modulo di richiesta per le detrazioni di imposta per l'anno 2021 debitamente compilato.
7. L'istanza riferita a percorsi formativi già conclusi costituisce rendicontazione e deve essere corredata oltre che dalla documentazione di cui al comma 6 del presente articolo anche da quella prevista al comma 1 dell'art. 12 e viene istruita secondo i termini previsti dall'art. 9 comma 1.
8. La Struttura competente, qualora la documentazione di cui al precedente comma non risulti completa, richiede tramite e-mail le dovute integrazioni. Con la richiesta di integrazione si sospende il termine di cui all'art. 9, comma 1.

#### **ART. 8**

##### **MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. Non è ammessa la domanda:
  - a) non conforme a quanto previsto all'art. 7, anche a seguito di richiesta di integrazione;
  - b) presentata da persona che non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
  - c) presentata oltre il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di cui all'art. 7, comma 1.

#### **ART. 9**

##### **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI**

1. L'istruttoria di ammissibilità delle istanze, tesa a verificare il rispetto dei requisiti richiesti, inizia dalla data di ricezione della domanda di ammissione da parte degli uffici della Struttura regionale competente e si conclude entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi.
2. L'istruttoria di ammissibilità delle istanze è effettuata in base all'ordine cronologico di ricezione da parte della Struttura regionale competente (fanno fede la data e l'ora di ricevimento dell'istanza).
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Amministrazione, con provvedimento del Dirigente della Struttura Politiche della formazione, approva il voucher identificando l'importo, l'oggetto e il soggetto beneficiario del contributo. Qualora l'istruttoria si concluda con esito negativo, l'istanza è rigettata con provvedimento del Dirigente della Struttura Politiche della formazione.
4. La Struttura regionale competente provvede a comunicare al beneficiario, a mezzo raccomandata, l'assegnazione o l'eventuale diniego del voucher.

#### **ART. 10**

##### **SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese di iscrizione al percorso formativo e gli eventuali costi di frequenza determinati dall'organismo di formazione.
2. È esclusa qualsiasi altra spesa non riconducibile al comma 1 del presente articolo.

#### **ART. 11**

##### **MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER**

1. A seguito di esito positivo dell'istruttoria, la Struttura regionale competente provvede all'erogazione di un **acconto pari al 50%** del voucher spettante mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del contributo.
2. A seguito di avvenuta rendicontazione del voucher, secondo le modalità previste dal successivo art. 12, la Struttura regionale competente provvede all'erogazione del **saldo finale** mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del contributo.

3. In caso di presentazione di istanza ai sensi dell'art. 7 comma 7, la Struttura regionale competente provvede all'erogazione dell'intero ammontare del voucher spettante mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del contributo.
4. Il voucher costituisce reddito assimilato in base all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e, pertanto, **gli importi erogati sono da considerarsi al netto di eventuali oneri di legge a carico del beneficiario.**

#### **ART. 12**

##### **MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL VOUCHER**

1. A conclusione, con esito positivo, del percorso formativo previsto, il beneficiario, **entro 60 giorni dal conseguimento della qualificazione**, deve consegnare alla Struttura regionale competente la seguente documentazione:
  - copia della fattura (o documento equipollente) intestata al beneficiario del voucher, comprensiva del dettaglio della spesa effettivamente sostenuta redatta dall'organismo di formazione;
  - documento attestante la qualificazione per l'esercizio di attività professionali oggetto di regolamentazione o dichiarazione di esito positivo rilasciata dall'organismo di formazione.
2. Il termine di 60 giorni stabilito al precedente comma 1 non si applica in caso di istanza presentata ai sensi dell'art. 7 comma 7.
3. Qualora la documentazione di cui al comma 1 non sia consegnata entro 60 giorni dal conseguimento del titolo o la stessa risulti incompleta e non integrata entro 7 giorni consecutivi dalla richiesta della Struttura competente, è disposta la decadenza dal beneficio e il conseguente **recupero della somma erogata a titolo di acconto**. Il costo del corso rimarrà in tal caso a totale carico del beneficiario del voucher.

#### **ART. 13**

##### **REVOCA E DECADENZA DEL VOUCHER**

1. Il Dirigente della Struttura regionale competente provvede, con proprio atto, a disporre la revoca ovvero la decadenza del contributo concesso e la conseguente restituzione della somma percepita a titolo di acconto nel caso di:
  - a) rinuncia al corso da parte del beneficiario. Il beneficiario che rinuncia al corso è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta, tramite posta elettronica alla Struttura regionale competente;
  - b) mancato conseguimento del titolo in esito al percorso formativo oggetto del voucher entro il termine previsto all'art 2, comma 10;
  - c) presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
  - d) mancata integrazione della documentazione richiesta, di cui all'art. 12, comma 1.

**ART. 14**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il beneficiario della presente azione non può percepire ulteriori contributi previsti da altre disposizioni normative europee, nazionali e regionali per le medesime voci di spesa.

**ART. 15**  
**TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Il trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

**ART. 16**  
**INFORMAZIONI**

1. Le presenti "Disposizioni applicative" sono pubblicate sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)".
2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura Politiche della formazione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: "[formazionefse@regione.vda.it](mailto:formazionefse@regione.vda.it)".

**ART. 17**  
**ACCERTAMENTI E SANZIONI**

1. L'Amministrazione può disporre in ogni momento le verifiche necessarie per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte, avvalendosi anche di controlli a campione.
2. Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere non sono ammessi ai benefici e sono punibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.
3. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, l'Amministrazione procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero del contributo indebitamente percepito.